

IVA

Stabile organizzazione occulta e Iva

di Roberto Curcu



Ieri, **7 maggio 2020**, è stata pubblicata la **sentenza della Corte di Giustizia Europea** nel caso **C-547/18**, che vedeva coinvolto un fornitore del noto produttore di elettronica LG, al quale il fisco polacco faceva una contestazione a dir poco vessatoria. Oggetto del contendere è la possibilità che **una società controllata possa contemporaneamente essere la stabile organizzazione della propria controllante**, e se i fornitori di questa “stabile organizzazione occulta” abbiano degli obblighi di scoprire tale situazione e regolarsi di conseguenza nella fatturazione.

Il concetto di “**stabile organizzazione occulta**” è stato spesso utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per **contestare ad una società italiana, controllata da una società estera, che all'interno della prima vi è una stabile organizzazione occulta della seconda**; il fondamento di tali rilievi parte dal presupposto che alcune funzioni svolte dai **manager** della prima sono **funzionali al business della controllante** estera e che quindi quest'ultima in Italia ha una stabile organizzazione foriera di produrre reddito tassabile nel Belpaese. Esempio perfetto di questo rilievo è il caso della tedesca Bosch AG, con (secondo l'Agenzia delle Entrate) **stabile organizzazione occulta presso la sua controllata italiana**.

Ciò premesso, **il concetto di stabile organizzazione** non è esclusivo delle imposte dirette, ma **esiste anche ai fini Iva**.

La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei **parametri per individuarla**, in quanto **non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva**.

Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l'individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le **cessioni di beni**, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla **localizzazione dei beni**, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta**.

Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro [articolo 7-ter](#), **il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente**, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che **deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute**. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l'[articolo 7-ter](#), mentre se è la sua **stabile organizzazione italiana si deve applicare l'Iva**.

Posto che non è per nulla chiaro come fa un prestatore a capire se sta operando a favore di un soggetto estero o della sua stabile organizzazione, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni precise e lo ha fatto con l'[articolo 11 del Regolamento 282/2011](#), il quale stabilisce che **il prestatore deve innanzitutto guardare la natura e l'utilizzazione del servizio fornito**; qualora tale test non dia un risultato accettabile, è necessario **esaminare il contratto, l'ordinativo, il numero di partita Iva comunicato dal destinatario e la provenienza del pagamento** e, se ancora non si arriva ad una soluzione chiara, o se i servizi sono utilizzati ai fini promiscui, il prestatore deve considerare che il committente è la **"sede"**.

Per fare un esempio, se ad un fiscalista viene chiesta, da una **società estera con stabile organizzazione in Italia**, una **consulenza sulle imposte immobiliari** dovute in Italia dalla Stabile organizzazione, l'operazione va **fatturata con Iva**, in quanto il **committente risulta essere la stabile organizzazione**, mentre se si dovesse dare una consulenza alla società estera su operazioni di *business* che non hanno a che fare con quelli svolti dalla stabile organizzazione in Italia, la **fattura andrebbe fatta con l'[articolo 7-ter](#)**.

La contestazione mossa dall'autorità fiscale, che ha portato al giudizio della **Corte di Giustizia Europea**, è **se il prestatore deve sapere se il proprio committente estero ha una stabile organizzazione occulta presso una società controllata nazionale**.

Il caso è successo in Polonia, dove una società effettuava delle **lavorazioni commissionate dalla LG Corea** e, al termine della lavorazione, **consegnava tali beni alla LG Polonia** (società controllata da LG Corea). Giustamente, il lavorante, avendo instaurato il **rapporto con un soggetto stabilito all'estero, fatturava senza Iva (con il nostro [7-ter](#))**, ma il Fisco polacco, sulla base del fatto che, a suo giudizio, all'interno di LG Polonia vi era una **stabile organizzazione occulta di LG Corea**, e quest'ultima era il vero committente, **contestava al lavorante polacco il mancato assoggettamento ad Iva** della prestazione di servizi.

La Corte di Giustizia, statuisce che **"non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, pretendendo che esso indaghi sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata"**.

Pur se il caso trattato è molto specifico, mi piace evidenziare che il principio generale che ne emerge (primo periodo della frase), era già stato coniato dalla Corte di Giustizia, in quanto **derivante dai principi di funzionamento dell'Unione Europea**, ma è **spesso disatteso da legislatore ed amministrazione finanziaria domestici**.

